

CACCIA IN LIGURIA

Pubblichiamo per estratto il testo delle premesse e delle motivazioni che hanno determinato la Giunta Regionale della LIGURIA ad emanare –sentita la competente Commissione Consiliare - un terzo calendario venatorio (dopo il 1° sospeso in grado di appello dal Consiglio di Stato e dopo il II° sospeso dallo stesso TAR LIGURIA) al fine di adottare nella Regione un regime transitorio per l'esercizio della caccia, in attesa di conoscere l'esito finale, del ricorso degli ambientalisti che sortirà dalla discussione in Camera di Consiglio di Stato fissata per il 26 novembre 2013.

Considerato che nella stesura del terzo calendario la Giunta ha tenuto conto dei rilievi formulati dagli organi giurisdizionali amministrativi sui precedenti calendari per i quali è stata accolta la richiesta di sospensiva, si auspica che la caccia in LIGURIA possa ripartire sin da sabato 2 novembre.

Roma, 02/11/13

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(AVV. LAMBERTO CARDIA)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il calendario venatorio regionale, approvato con DCR n. 11 del 07/05/2013, è stato sospeso dal Consiglio di Stato con Decreto del Consigliere delegato n. 4023/2013 del 15/10/2013 e che il calendario venatorio transitorio, approvato ai sensi dell'articolo 34, comma 4 bis della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 con DGR n. 1250 del 18 ottobre 2013, è stato sospeso dal TAR LIGURIA con Decreto del giudice delegato n. 389 del 24 ottobre 2013;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2013, pronunciandosi in merito al comma 4 bis, recentemente introdotto con la Legge regionale 06/08/2012, n. 27, ne ha confermata la piena legittimità, stabilendo che rientra nel corretto esercizio delle prerogative dell'amministrazione regionale adottare un nuovo calendario venatorio nelle more del giudizio su quello impugnato, anche al fine di prevenire il vuoto normativo che si verrebbe a creare in carenza di una nuova disciplina, sostitutiva di quella sospesa, richiamando altresì la medesima Corte la propria sentenza n. 20/2012 con la quale ha riconosciuto l'esigenza per la Regione di intervenire, a fronte di un provvedimento sospensivo del giudice, per riesercitare nuovamente le proprie prerogative amministrative, al fine di porre rimedio al vuoto normativo conseguente alla sospensione dell'atto impugnato;

RITENUTO di aver tenuto conto dei rilievi, estendendo l'obbligo d'uso del munizionamento atossico a tutte le forme di caccia agli ungulati ivi compreso il cinghiale e di sentire preventivamente, rispetto all'adozione del calendario allegato al presente atto, la competente Commissione del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che la riapertura della caccia, nei nuovi limiti individuati dalla disciplina transitoria recata dal presente atto, valevole fino alla data di pronunciamento del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 30 novembre 2013, non può ragionevolmente comportare danni irreversibili al patrimonio faunistico, poiché la quantità massima di individui prelevabili per ciascuna specie è stabilita da un carniere stagionale (sulla cui consistenza ISPRA non ha rilevato alcuna criticità) che difficilmente potrebbe essere raggiunto nell'arco del breve lasso temporale disciplinato dal presente atto;

VALUTATO che una interruzione del prelievo venatorio, soprattutto con riferimento ad alcune specie, se protratta nel tempo, potrebbe avere verosimilmente l'effetto di alterare gli equilibri ecologici, con ricadute significative anche sulle attività antropiche, con particolare riguardo all'impatto devastante sulle produzioni agricole, ai danni all'economia rurale in generale, nonché ai pericoli per la sicurezza della circolazione stradale che

possono giungere a coinvolgere, in alcuni casi, la stessa incolumità fisica delle persone;

ATTESO che le disposizioni recate dal presente provvedimento transitorio sono state formulate tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ISPRA nel parere n. 16911/T-A 11 del 22/04/2013;

CONSIDERATO che la disciplina recata dal calendario allegato è in grado di assicurare un ragionevole e bilanciato esercizio dell'attività venatoria, eliminando o riducendo in modo significativo gli aspetti pregiudizievoli prospettati dal ricorrente rispetto al calendario venatorio regionale impugnato dinanzi al Consiglio di Stato, si richiamano di seguito i gravami contenuti nel ricorso al fine di illustrare in quale misura il presente atto ne abbia tenuto conto:

1. carenza di motivazione per quanto riguarda il prelievo del porciglione: tale specie non figura tra quelle cacciabili alla stregua del presente provvedimento;
2. giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre – estensione a tutte le specie di avifauna migratrice: la Regione Liguria, nel dare riscontro alle indicazioni di ISPRA, ha prodotto uno studio approfondito sugli abbattimenti dei turdidi e del colombaccio (specie che, da sole, costituiscono circa il 90% dei capi totali di avifauna migratrice abbattuti in Liguria), relativi alle ultime 5 stagioni venatorie disponibili, suddivisi per decenni; da essi si può ragionevolmente sostenere che le due giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre non provocano sulle specie di riferimento un impatto tale da pregiudicarne lo stato di conservazione, né tantomeno su tutte le altre specie migratrici che, assieme, costituiscono poco più del 10% delle catture totali. Inoltre, in merito all'immediata annotazione dei prelievi effettuati, giova ricordare che l'annotazione degli abbattimenti è stabilita dall'articolo 38 commi 8 e 9 della l.r. n. 29/94;
3. assenza di V.A.S. e di valutazione di incidenza: i provvedimenti adottati dalla Regione in materia ambientale hanno incluso, fra i parametri di indagine, anche l'attività venatoria; quest'ultima quindi è stata specificatamente disciplinata nei siti interessati dalla *Rete Natura 2000* (SIC e ZPS) della quale il calendario venatorio regionale tiene espressamente conto (art. 6 comma 3). Inoltre, la questione non è fondata ai sensi della sentenza TAR Palermo n. 3481/2010, TAR Lazio n. 2443/2011, nonché della sentenza del TAR Liguria n. 1130/2013 che al punto 7 riporta testualmente: “[omissis] ...*la natura meramente applicativa del calendario venatorio fa sì che lo stesso non vada preventivamente sottoposto ai menzionati processi di verifica*”;
4. scelta delle date e dei periodi di prelievo: le date e i periodi di prelievo contenuti nel presente provvedimento non differiscono da quelli indicati dall'ISPRA;
5. riconsegna del tesserino venatorio: la riconsegna dei tesserini è disciplinata dall'articolo 38 commi 5 e 10 della l.r. n. 29/94; inoltre il TAR

Liguria, nella sentenza n. 1130/2013 in merito a questo argomento cita: *“(omissis) in mancanza di uno specifico obbligo sancito dalla fonte legislativa e trattandosi di problematica estranea al contenuto tipico del calendario venatorio, va ritenuto che l’amministrazione resistente non fosse tenuta a conformarsi all’indicazione dell’ISPRA, ovvero a fondare la propria scelta su un supporto motivazionale rafforzato”*;

6. utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle zone umide e per la caccia agli ungulati: il presente provvedimento prevede che la caccia nelle zone umide, quale *habitat* delle specie acquatiche e palustri come definite dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, deve essere praticata esclusivamente con l’uso di cartucce atossiche non contenenti piombo. E’ altresì vietato, con il presente provvedimento, l’utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia, in tutte le forme, agli ungulati, ivi compreso quindi il cinghiale;
7. carenza della pianificazione faunistico-venatoria: il piano faunistico venatorio regionale ed i piani faunistici provinciali sono tuttora vigenti e producono effetti in forza dell’articolo 6 comma 6 della l.r. n. 29/94 secondo cui *“i piani faunistico-venatori provinciali restano in vigore fino all’approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori”*; inoltre, la sentenza del TAR Liguria n. 1130/2013, in riferimento alla questione, cita testualmente: *“[omissis] non può considerarsi irragionevole, infine, la scelta del legislatore regionale di ancorare l’efficacia dei piani faunistico-venatori ad un termine certo dell’an, ma incerto nel quando, trattandosi viceversa di opzione atta a garantire la continuità delle previsioni contenute negli strumenti programmatici nel caso di inerzia o di ritardo da parte degli organi amministrativi deputati alla loro approvazione”*;

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell’art. 34 comma 4 bis della Legge regionale n. 29/94, il calendario venatorio regionale transitorio, allegato al presente atto, quale parte integrante e necessaria.
- Di disporre che il calendario venatorio allegato produca i suoi effetti fino alla pronuncia cautelare definitiva del Consiglio di Stato prevista per il 26 novembre 2013, coincidente con la data di discussione della Camera di Consiglio, e comunque non oltre il 30 novembre 2013.